



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
AZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 11802/2018, promossa da:

A [REDACTED] con l'avv. FEMIA VALERIO

RICORRENTE

contro

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO,

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

[REDACTED] fatto e diritto

1. [REDACTED] che con ricorso depositato in data 22/11/2018 e ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il*



riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 69 del CCNL Scuola 94/97 e richiamato esplicitamente dall'art. 146 del CCNL Scuola 29.11.2007 rispettivamente nei periodi indicati da ciascun ricorrente in premessa e da intendersi qui trascritti e per le motivazioni di cui in narrativa: [REDACTED] Conferimento incarichi a.s. 2009/2010 – 2010/2011 - 2011/2012 e dall' a.s. 2015/2016 all' a.s. 2017/2018; [REDACTED] Conferimento incarichi dall' a.s. 2015/2016 all' a.s. 2017/2018;- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il corrispondente inquadramento giuridico e il relativo trattamento retributivo previsto dalla contrattazione di categoria per aver svolto le superiori mansioni di DSGA rispettivamente nei periodi indicati per ciascun istante in premessa e da intendersi qui trascritti- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei benefici della posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati per ciascun istante in premessa e da intendersi qui trascritti per i motivi di cui in narrativa, - e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente all'adeguamento giuridico ed economico delle mansioni superiori e dei benefici della posizione economica per i periodi indicati in narrativa e da intendersi qui trascritti. E per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante a ciascun ricorrente a titolo di indennità di mansioni superiori e a titolo di benefici della posizione economica per i periodi indicati in premessa e per le somme qui riportate come in dettaglio: 1) [REDACTED] INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI EURO [REDACTED] POSIZIONE ECONOMICA EURO [REDACTED] 2) [REDACTED]: INDENNITA' MANSIONE SUPERIORE EURO [REDACTED] POSIZIONE ECONOMICA EURO [REDACTED] come da conteggio allegato al presente ricorso e da considerarsi qui integralmente riportato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino



all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e anticipatario";

2. Rilevato che parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace nel giudizio;
3. Rilevato che lo svolgimento da parte delle ricorrenti, per il periodo dedotto in ricorso, di mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi (di seguito: DSGA) nei rispettivi istituti scolastici risulta documentalmente provato (cfr. docc. 1 a e 2 a di parte ricorrente);
4. Ritenuto che, tanto chiarito in punto di fatto, il ricorso sia parzialmente fondato e meriti accoglimento per quanto di ragione;
5. Ritenuto in primo luogo che non possa accogliersi la domanda delle ricorrenti volte ad ottenere il superiore inquadramento, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 57, comma 2 d.lgs n. 29/1993, secondo cui *"Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dell'incarico"*; né può valere a disattendere il fatto chiaro precetto normativo la circostanza, dedotta in ricorso, del reiterato impiego delle lavoratrici in mansioni superiori senza l'attivazione delle procedure previste per la copertura dei posti vacanti in organico, derivando da tale situazione al più una possibile rivendicazione risarcitoria;
6. Rilevato che l'art. 69 del contratto collettivo di riferimento disciplina in termini assai chiari le modalità di retribuzione dello svolgimento delle mansioni superiori dedotte in giudizio, e che spetti pertanto alle ricorrenti, per l'intera durata degli incarichi, *"un'indennità pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento"*;
7. Ritenuto che sia pertanto ingiustificato ed illegittimo il comportamento del MIUR lamentato dalle ricorrente, che nel riconoscere il suddetto compenso ha ritenuto di



destrarre l'emolumento già percepito dalle ricorrenti in base alla posizione economica orizzontale, ex art. 2 della sequenza contrattuale ex art. 62 CCNI, 29 novembre 2007, voce retributiva avente differente giustificazione e natura, e spettante al personale ATA area B in esito ad apposito corso di formazione ed in vista della possibile sostituzione di personale DSGA, ma a prescindere dall'effettivo esercizio di mansioni superiori (cfr., sul punto, anche giurisprudenza di merito invocata e prodotta in giudizio dalle ricorrenti);

8. Ritenuto che non vi sia motivo per dubitare della correttezza dei conteggi, in quanto parametrati sulle risultanze contrattuali e delle buste paga in atti;
9. Ritenuto che conseguentemente il ricorso vada accolto nei termini di cui al dispositivo, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a pagare (██████████): indennità mansioni superiori euro ██████████ posizione economica euro ██████████, (██████████): indennità mansione superiore euro ██████████ posizione economica euro ██████████, oltre, sulle somme suddette, gli interessi legali con decorrenza dal dovuto al di del saldo effettivo.

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna parte resistente a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore di parti ricorrenti, che si dichiara antistatario.



Milano, 06/06/2019

Il Giudice
Maria Grazia Cassia



